

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 18 febbraio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003 e del 24 febbraio 2004¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 Salari

6.3 Salari minimi

6.6 Aumenti salariali

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 2232, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2006.

18 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz